

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CEE) n. 2552/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. . . . .	1
	Regolamento (CEE) n. 2553/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	3
	Regolamento (CEE) n. 2554/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone. . . . .	5
★	<b>Regolamento (CEE) n. 2555/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79 . . . . .</b>	<b>7</b>
	Regolamento (CEE) n. 2556/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, recante applicazione di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero . . . . .	8
★	<b>Regolamento (CEE) n. 2557/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari dell'Austria . . . . .</b>	<b>10</b>
★	<b>Regolamento (CEE) n. 2558/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia . . . . .</b>	<b>12</b>
	Regolamento (CEE) n. 2559/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia . . . . .	14
	Regolamento (CEE) n. 2560/80 della Commissione, del 3 ottobre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria . . . . .	15

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

80/918/CEE, Euratom, CECA :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 settembre 1980, concernente la nomina del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee . . . . . 16**

**Commissione**

80/919/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 settembre 1980, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli indumenti per bambini, delle sottovoci ex 61.02 A e ex 61.04 A della tariffa doganale comune, categoria 80, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri . . . 17**

80/920/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1980, che modifica la decisione 80/776/CEE che autorizza il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri . . . . . 19**

80/921/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1980, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri . . . . . 20**

80/922/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1980, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone, della voce 55.05 della tariffa doganale comune, categoria 1, originari del Messico e messi in libera pratica negli altri Stati membri . . . . . 22**

80/923/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1980, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, categorie 10 e 11, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri . . . 24**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 ottobre 1980**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 ottobre 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1980.

ottobre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	77,84
10.01 B	Frumento duro	84,95 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	55,23 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	63,56
10.04	Avena	56,43
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	78,89 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	70,05 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	122,35
11.01 B	Farine di segala	91,57
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	144,79
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	131,72

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/80 DELLA COMMISSIONE****del 3 ottobre 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 ottobre 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1980.

ottobre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2554/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 ottobre 1980**

**che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1162/80<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2053/80 della Commissione, del 31 luglio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2499/80<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 44.

<sup>(8)</sup> GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 41.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU / 100 kg <sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	21,204

[ECU / 100 kg <sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di						
		ottobre 1980	novembre 1980	dicembre 1980	gennaio 1981	febbraio 1981	marzo 1981	aprile 1981
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	21,204	21,222	21,667	22,026	23,160	23,160	—

<sup>(1)</sup> I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	Fl
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,578051	£ (GB)
1 ECU =	1 181,46	Lit

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2555/80 DELLA COMMISSIONE****del 3 ottobre 1980****che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(5)</sup>, mo-

dificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 925/80<sup>(6)</sup>, il burro messo in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente ad una data da determinare; che è opportuno fissare tale data secondo l'evoluzione delle giacenze di burro e delle quantità disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 262/79 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° ottobre 1979.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.

(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 99 del 17. 4. 1980, pag. 13.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2556/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1980

**recante applicazione di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1366/80<sup>(4)</sup>,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che, per evitare massicci acquisti all'intervento in alcune regioni, le autorità nazionali competenti possono essere autorizzate ad adottare misure particolari d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976<sup>(5)</sup>, determina le regole generali relative all'applicazione di misure particolari e speciali di intervento;

considerando che tali misure particolari possono consistere, in particolare, nella conclusione di un contratto di magazzinaggio fra l'organismo d'intervento e un detentore di frumento sulla base di un'indennità giornaliera;

considerando che, a causa della situazione e delle prospettive di smercio di cereali dello Schleswig-Holstein, sorgono delle preoccupazioni concernenti la tenuta del mercato in questa regione per i primi sei mesi della campagna 1980/1981; che è pertanto necessario decidere l'applicazione di misure di magazzinaggio per un quantitativo totale di 240 000 t di frumento tenero; che è opportuno prevederne l'applicazione a decorrere dal 16 ottobre 1980 e stabilirne le modalità di esecuzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio<sup>(6)</sup>, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa; che, a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento, si considera come momento della realizzazione dell'opera-

zione la data in cui si verifica il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto al magazzinaggio privato nel settore in questione, per il calcolo dell'importo di detto aiuto in moneta nazionale nonché per il calcolo degli altri importi previsti dal presente regolamento, è opportuno applicare il tasso di conversione in vigore al momento della cessazione del contratto di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania conclude con i detentori di frumento tenero che ne facciano richiesta contratti di magazzinaggio alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Questa misura particolare d'intervento interessa un quantitativo totale di 240 000 t di frumento tenero raccolto nello Schleswig-Holstein e avente un tempo di caduta secondo Hagberg inferiore a 160 secondi.

### *Articolo 2*

1. La misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento comporta la conclusione, fra l'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania e i detentori di frumento tenero, di contratti in forza dei quali:

a) i detentori si impegnano a conservare, in un luogo di magazzinaggio determinato, a decorrere dal 16 ottobre 1980 e fino al 15 gennaio 1981 per la totalità, fino al 15 febbraio 1981 per i due terzi e fino al 15 marzo 1981 per l'ultimo terzo, un quantitativo determinato di frumento tenero;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

b) l'organismo d'intervento concede ai detentori, alla scadenza dell'ultimo periodo di magazzinaggio di cui alla lettera a), un premio giornaliero destinato a coprire le spese dell'operazione, fissato forfettariamente a 0,03 ECU/t.

2. Il premio di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso per il quantitativo che si trova permanentemente nel luogo di magazzinaggio. Per ogni quantitativo mancante è riscosso un importo di 9 ECU/t. Tuttavia, per l'applicazione del presente paragrafo si tiene conto di una tolleranza di 3 kg per t.

3. L'organismo d'intervento controlla l'esistenza delle scorte dei richiedenti prima della firma del contratto e alla data di cessazione del magazzinaggio. Inoltre, esso effettua tutti i controlli necessari per verificare il rispetto dell'obbligo.

4. I cambiamenti di magazzino possono essere effettuati soltanto con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. In tal caso, le spese che ne risultano sono a carico del detentore.

#### *Articolo 3*

I detentori che desiderano sottoscrivere tali impegni devono presentare apposita domanda scritta, avente valore di impegno definitivo, anteriormente all'8 ottobre 1980, presso l'organismo d'intervento, indicando il quantitativo in questione, che non può essere inferiore a 200 t.

Se i quantitativi totali per i quali i detentori desiderano impegnarsi superano quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'organismo d'intervento ripartisce i quantitativi che saranno oggetto degli impegni proporzionalmente ai quantitativi offerti da ciascun detentore. In tal caso il quantitativo minimo è di 80 t. L'organismo d'intervento comunica ai detentori, prima del 16 ottobre 1980, i quantitativi che saranno oggetto di impegno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

#### *Articolo 4*

1. Per beneficiare della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento, il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del paragrafo 2 e avere un tempo di caduta secondo Hagberg inferiore a 160 secondi.

2. Il frumento tenero si considera di qualità sana, leale e mercantile, se risponde ai requisiti previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 <sup>(1)</sup>.

#### *Articolo 5*

Se il frumento tenero che ha beneficiato della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento non risponde, alla fine del periodo di magazzinaggio, ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 4, il premio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), non è versato per i quantitativi in questione.

#### *Articolo 6*

Lo Stato membro interessato informa la Commissione dello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.

#### *Articolo 7*

Il tasso di conversione da applicare ai vari importi che figurano nel presente regolamento è il tasso rappresentativo in vigore il giorno di scadenza del contratto.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2557/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari dell'Austria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto il regolamento (CEE) n. 2796/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 3 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti citati qui di seguito secondo l'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale (in t)
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:  C. di pasta imbianchita, patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m <sup>2</sup>  D. altri:  — non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura	13 987

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'Austria hanno raggiunto il mas-

<sup>(1)</sup> GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 330 del 27. 12. 1979, pag. 1.

simale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Dal 7 ottobre al 31 dicembre 1980, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:  C. di pasta imbianchita, patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 o più per m <sup>2</sup>  D. altri:  — non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura	Austria

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2558/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2799/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 3 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti citati qui di seguito secondo l'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale (in t)
48.07	<p>Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:</p> <p>C. di pasta imbianchita, patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m<sup>2</sup></p> <p>D. altri:</p> <p>— non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura</p>	129 156

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Svezia hanno raggiunto il mas-

<sup>(1)</sup> GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.

<sup>(2)</sup> GU n. L 330 del 27. 12. 1979, pag. 15.

simale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 7 ottobre al 31 dicembre 1980, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
48.07	<p>Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:</p> <p>C. di pasta imbianchita, patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m<sup>2</sup></p> <p>D. altri:</p> <p>— non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura</p>	Svezia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2559/80 DELLA COMMISSIONE****del 3 ottobre 1980****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2436/80 della Commissione, del 24 settembre 1980<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia;

considerando che per i prodotti originari della Jugoslavia per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2436/80 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 252 del 25. 9. 1980, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2560/80 DELLA COMMISSIONE****del 3 ottobre 1980****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2437/80 della Commissione, del 24 settembre 1980<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria;

considerando che per i prodotti originari dell'Ungheria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2437/80 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 252 del 25. 9. 1980, pag. 15.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1980

concernente la nomina del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee

(80/918/CEE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento interno del Consiglio, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che il funzionamento del Consiglio esige:

- una maggiore continuità nei lavori del Consiglio nel corso delle successive presidenze,
- un miglior coordinamento dei lavori del Consiglio nelle sue varie formazioni,
- un più alto grado di coerenza nei lavori degli organi sussidiari del Consiglio,
- sforzi costanti per giungere ad un maggior volume di decisioni del Consiglio\* mediante compromesso, grazie a contatti preparatori con le delegazioni,
- un alleggerimento notevole del carico di lavoro del Consiglio grazie ad accordi preliminari realizzati nel Coreper su un maggior numero di questioni;

considerando che questi miglioramenti dovrebbero essere ottenuti con il deciso contributo di tutti i paesi membri al fine di una più efficace utilizzazione della struttura decisionale del Consiglio, in cui la presidenza assuma una particolare responsabilità;

considerando che il segretariato generale del Consiglio ha la funzione di assistere il Consiglio, in generale, e

particolarmente la presidenza, nell'assolvimento dei loro compiti;

considerando che per la realizzazione dei miglioramenti necessari è di grande importanza la funzione del segretario generale,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il sig. Niels E.N. Ersbøll è nominato segretario generale del Consiglio delle Comunità europee per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 ottobre 1980; il mandato può essere rinnovato una volta per cinque anni.

*Articolo 2*

La presente decisione sarà notificata al sig. Ersbøll a cura del presidente del Consiglio.

Essa sarà ugualmente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. HELMINGER

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1980

**che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli indumenti per bambini, delle sottovoci ex 61.02 A e ex 61.04 A della tariffa doganale comune, categoria 80, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/919/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 4 settembre 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli indumenti per bambini, delle sottovoci ex 61.02 A e ex 61.04 A della tariffa doganale comune, categoria 80, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Hong Kong, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che, nel contesto di detto accordo, Hong Kong si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, per conseguenza, si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 <sup>(1)</sup>, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

### Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.02 A ex 61.04 A (codici Nimec : 61.02-01, 03 - 61.04-01, 09) categoria 80	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa ; indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

<sup>(1)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

*Articolo 2*

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1980.

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti di Hong Kong per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

dell'11 settembre 1980

**che modifica la decisione 80/776/CEE che autorizza il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/920/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115,

considerando che il Regno Unito, il cui mercato costituisce uno sbocco importante e tradizionale per le banane di alcuni paesi ACP, sottopone le importazioni di banane originarie di alcuni paesi terzi non ACP a restrizioni quantitative ;

considerando che, per poter controllare le importazioni di questi prodotti effettuate attraverso gli altri Stati membri, il Regno Unito aveva chiesto alla Commissione di essere autorizzato ad istituire una sorveglianza intracomunitaria di dette importazioni ;

considerando che la Commissione, con decisione 80/776/CEE <sup>(1)</sup>, tenuto conto delle necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale che il Regno Unito deve applicare per realizzare l'obiettivo definito dal protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé, ha autorizzato detto Stato membro a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane originarie di paesi terzi non ACP e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di essere autorizzato a istituire tale sorveglianza nei confronti di altri tre paesi non considerati nella richiesta precedente ;

considerando che le stesse considerazioni che hanno motivato la decisione 80/776/CEE valgono per questa nuova richiesta ; che è quindi opportuno autorizzare il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane originarie di questi altri paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Nell'allegato della decisione 80/776/CEE sono inseriti i paesi seguenti :

Haiti, Honduras, Messico,

*Articolo 2*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 15.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1980

**che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/921/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 settembre 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari della Corea del Sud, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che, nel contesto di detto accordo, la Corea del Sud si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, per conseguenza, si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 <sup>(1)</sup>, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07 A (codici Nimex : 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) categoria 3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, diversi dai nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

<sup>(1)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

*Articolo 2*

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1980.

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Italia nuove possibilità di importazione nei confronti della Corea del Sud per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1980

**che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone della voce 55.05 della tariffa doganale comune, categoria 1, originari del Messico e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/922/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo britannico ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 5 settembre 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone della voce 55.05 della tariffa doganale comune, categoria 1, originari del Messico e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari del Messico, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che, nel contesto di detto accordo, il Messico si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo dell'occupazione ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza, che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, per conseguenza, si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 <sup>(1)</sup>, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari del Messico e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.05 (codici Nimex : 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 52, 58, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 92, 98) categoria 1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte nel Regno Unito nuove possibilità di

<sup>(1)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

importazione nei confronti del Messico per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1980

**che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, categorie 10 e 11, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/923/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,  
vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 settembre 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, categorie 10 e 11, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Hong Kong, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che, nel contesto di detto accordo, Hong Kong si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, per conseguenza, si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 (1), in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.02 (codici Nimexe : 60.02-40, 50, 60, 70, 80) categorie 10 e 11	Guanti a maglia non elastica né gommata

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti di Hong Kong per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

